



COMUNE DI RIARDO

PROVINCIA DI CASERTA

Prot. 4331 del 03/10/2017

A V V I S O

Oggetto: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e controversie relative alla somministrazione di farmaci. Disposizioni per l'anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018. Indicazioni operative per attuazione D.L. n. 73/17 come convertito in L. n. 119/2017

I genitori dei minori da 0 a 16 anni dovranno presentare ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie (**entro l'11 settembre 2017**) ed alle altre istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie (**entro il 31 ottobre 2017**) a comprova della regolarità delle vaccinazioni effettuate:

- IDONEA documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge (es. copia del libretto delle vaccinazioni vidimato, o certificato vaccinale rilasciato da ASL, ecc.)
- IDONEA documentazione che comprovi l'immunizzazione a seguito di malattia naturale;
- IDONEA documentazione comprovante l'omissione o differimento (attestati dal pediatra o dal medico curante);
- COPIA FORMALE di richiesta di vaccinazione all'ASL competente;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. In tal caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque essere prodotta **entro il 10 marzo 2018 a pena di esclusione del minore dall'accesso ai servizi.**

PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA:

SI AVVISA CHE la presentazione della documentazione di cui all'art.3, comma 1 del decreto legge costituisce **REQUISITO DI ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI**, e la loro mancata presentazione comporterà il divieto di accesso del minore ai servizi educativi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia.

Il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali escluso dall'accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia e sarà nuovamente ammesso ai servizi successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.

PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA

In tal ipotesi, nel caso in cui sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva entro il 31 ottobre 2017, la successiva presentazione della documentazione entro il 31 ottobre 2017 ovvero entro il 10 marzo 2018 **non costituisce requisito di accesso alla scuola, al centro formazione o agli altri esami.**

La mancata presentazione della documentazione nei suddetti termini sarà segnalata entro i successivi dieci giorni dal dirigente scolastico alle competenti autorità Regionali e dell'ASL di competenza.